

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 974-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 dicembre 1967

modificato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 4724)

d'iniziativa dei senatori BELLISARIO, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, SPIGAROLI e BALDINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 marzo 1968

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica.

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a valente, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonchè gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonchè i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « valente » negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria nonchè gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

distinto, possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Art. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre, purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, per la scuola media, relativamen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

inferiore a « distinto », possono chiedere la assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, numero 150.

Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno.

Art. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuo-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

te alla disciplina, oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

la media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Identico.

Hanno altresì diritto alla immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore i professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Art. 3.

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 3.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in un'unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Gli aspiranti che partecipano a diverse classi di concorso, accettando una nomina, decadono dalle graduatorie delle altre classi di concorso.

Art. 4.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

Le abilitazioni di cui alle tabelle A IV/f, A IV/i, A IV/s e A IV/t, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

Art. 4.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Identico.

Soppresso.

Art. 5.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima della

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili per l'applicazione della legge medesima, e stabilisce i modi ed i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli e dei prescritti requisiti.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

Art. 6.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del cinquanta per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 7.

I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 8.

Identico.